



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali – Unità centrale di crisi

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari

Agli II.ZZ.SS.

Al CEA – IZS Torino

izsto@legalmail.it

All'ISS Roma

protocollo.centrale@iss.mailcert.it

Registro – Classif:

Trasmissione via pec

Oggetto: Piano di selezione genetica: D.M. 25 novembre 2015 - Chiarimenti per l'utilizzo e la movimentazione dei riproduttori.

In riferimento all'allegato I parte B) paragrafo V *“Disseminazione dei riproduttori”* del DM 25.11.2015 *“Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale”* da parte di alcune di Codeste Regioni sono pervenute, per le vie brevi, richieste di chiarimento per le quali si fornisce spiegazione.

Come risulta ormai noto nell'ambito dell'applicazione del Piano di selezione genetica per tendere all'incremento dell'allele di resistenza in tutta la popolazione ovina è necessario utilizzare via via sempre più riproduttori omozigoti resistenti. Tale selezione, ovviamente, non potrà essere d'immediata realizzazione, tanto è vero che come indicato al II paragrafo dello stesso allegato I è *consentito*, l'utilizzo di arieti suscettibili ed eterozigoti, già presenti in allevamento a determinate condizioni e per un limitato periodo di tempo.

L'utilizzo e quindi la disseminazione dei soggetti riproduttori fa riferimento alle considerazioni di cui al punto 1) del paragrafo V, ovvero che *L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto*, tenendo presente il *miglioramento del profilo di resistenza del gregge* e dell'esistenza (almeno in partenza) anche di livelli delle greggi, quali il III°, in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR e il IV°, cioè greggi che non possiedono riproduttori con alleli di resistenza. Quindi, mentre per ciò che interessa gli arieti suscettibili, questi, *non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma*, gli arieti eterozigoti potranno essere

oggetto di movimentazione verso gli allevamenti posto che, l'azienda di destinazione sia di pari livello sanitario [paragrafo IV parte B) allegato I° del DM in parola] e che l'utilizzo sia confinato ad un periodo di massimo 5 anni (esteso a 7 per le greggi iscritte al LG) quando cioè sarà possibile il rimpiazzo di detti soggetti riproduttori con i maschi dotati del doppio allele di resistenza ARR/ARR.

Le movimentazioni dei soggetti da riproduzione verso allevamenti che hanno raggiunto o posseggono livelli superiori (I°, IIa° e IIb°) sono da limitarle ai soggetti omozigoti resistenti.

Le condizioni di cui sopra non si applicano alle razze in via di estinzione per le quali programmi specifici possono essere elaborati dalla Commissione nazionale di coordinamento di cui al Decreto Ministeriale in parola.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente/Responsabile del procedimento:
Pierdaveide Lecchini – DGSA Uff. III
p.lecchini@sanita.it - 06.5994.3126
Maria Gabriella Perrotta – ex DGSA Uff. III
mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938